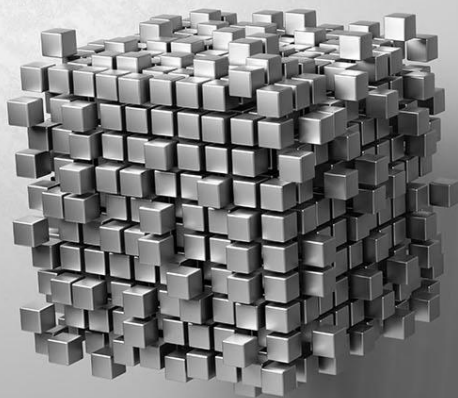




Paolo Nazzaro

dottore commercialista - revisore legale

www.nazzaropaolo.it

Strada delle Marche n. 90 - Pesaro (PU)

tel. 0721.1792309 - cell. 328 3893557

paolo@nazzaropaolo.it paolo.nazzaro@pec.it

Partita Iva 02402140418 Cod. Fisc. NZZPLA73S12F205S

VALORE AGGIUNTO

Circolare N. 6 del 16.07.2025

NOVITA' E ULTIMI PROVVEDIMENTI

IVA - aliquota al 10% confermata per il trasporto dei rifiuti in discarica.....	pag. 2
IVA - Rilevanza IVA dei Distacchi di Personale.....	pag. 2
IVA - servizi postali personalizzati non esenti IVA.....	pag. 3
IVA: sulle cure domiciliari l'esenzione IVA si applica solo ai professionisti sanitari, non per gli operatori socio-sanitari (OSS).....	pag. 3
IVA: i contributi pubblici a una fondazione se non sono corrispettivi, pertanto fuori campo IVA.....	pag. 4

IVA: aliquota al 10% confermata per il trasporto dei rifiuti in discarica

Rif.: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risposte agli interpellati, 28 maggio 2025 n. 5/03851

L'inasprimento dell'IVA per il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti, introdotto dalla manovra finanziaria 2025, **non si estende alla fase preliminare del trasporto**. Quest'ultima, di conseguenza, **mantiene l'aliquota IVA agevolata del 10%**. Tale chiarimento è contenuto nella risposta fornita dal Ministero dell'Economia durante un'audizione in Commissione Finanze alla Camera.

Il Ministero ha precisato che l'incremento dell'aliquota dal 10% al 22% per lo smaltimento mira a eliminare un "sussidio ambientale dannoso", in linea con le direttive UE che considerano la discarica un'opzione residuale. Per dirimere i dubbi, il Ministero dell'Economia ha interpellato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Secondo il MASE, il termine "conferimento" designa l'azione di "consegna dei rifiuti". L'esclusione dall'IVA agevolata riguarda unicamente tale operazione di consegna a un impianto di discarica, **non includendo la fase precedente del trasporto**. Di conseguenza, il trasporto, non essendo espressamente escluso, rientra tra le "prestazioni di gestione" soggette ad IVA agevolata e nella definizione di "gestione dei rifiuti" ai sensi dell'articolo 183 del Codice dell'ambiente.

IVA: Rilevanza dei Distacchi di Personale

Rif.: Agenzia delle entrate, Circolare n. 5/E/2025 del 16.05.2025

A partire dal **1° gennaio 2025**, a seguito dell'introduzione dell'articolo 16-ter del D.L. 131/2024, **è stata abrogata la norma che per decenni ha escluso dall'imponibilità IVA i distacchi gestiti a fronte del solo rimborso dei costi**. La modifica, sollecitata da una sentenza della Corte di Giustizia UE, allinea la normativa nazionale ai principi comunitari. L'Agenzia delle entrate, con la Circolare n. 5/E/2025, ha fornito le istruzioni operative per gestire la transizione.

Il contesto normativo: dalla legge finanziaria 1988 alla svolta europea

Fino al 2025, l'art. 8, co. 35, della L. 67/1988 stabiliva che i prestiti o distacchi di personale a fronte del solo rimborso del costo non erano rilevanti ai fini IVA. La svolta è arrivata con la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-94/19), la quale ha chiarito che una prestazione è "a titolo oneroso", e quindi imponibile, quando esiste un nesso diretto tra servizio e corrispettivo, indipendentemente dall'ammontare di quest'ultimo.

Le nuove regole di imponibilità IVA per i distacchi: 3 requisiti fondamentali

Con l'abrogazione della vecchia norma, il distacco di personale diventa rilevante ai fini IVA se soddisfa i tre requisiti generali: soggettivo, oggettivo e territoriale.

- **Requisito Soggettivo:** È sempre soddisfatto per imprese e professionisti. Per gli enti non commerciali e pubblici, il distacco è rilevante ai fini IVA solo se il personale è impiegato nell'ambito dell'attività commerciale dell'ente distaccante. Se il personale appartiene alla sfera istituzionale, l'operazione rimane fuori dal campo IVA.
- **Requisito Oggettivo:** Si realizza quando l'operazione avviene "verso corrispettivo". È sufficiente che esista un rapporto di scambio³⁶. L'intero corrispettivo, incluso il rimborso dei costi, costituisce la base imponibile. Se il distacco è a titolo gratuito, è escluso dal campo IVA.
- **Requisito Territoriale:** Si applicano le regole ordinarie dell'art. 7-ter del D.P.R. 633/72.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2025. Per i contratti precedenti e non rinnovati, vale la vecchia disciplina. Una clausola di salvaguardia tutela i comportamenti pregressi, a condizione che non siano oggetto di accertamenti definitivi.

Distinzioni e Casi Particolari: lavoro Interinale e permessi ad amministratori

- **Somministrazione di lavoro interinale:** Resta in vigore una norma specifica (art. 26-bis, L. 196/97) che esclude dalla base imponibile IVA i rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali.
- **Permessi retribuiti per amministratori locali:** Il rimborso degli oneri per i permessi concessi ai dipendenti che ricoprono cariche pubbliche non rientra nella nuova disciplina, trattandosi di un'attività di natura pubblicistica.

IVA: servizi postali personalizzati non esenti IVA

Rif.: Corte di Giustizia UE, sentenza causa C-785/2023 del 19.05.2025

Una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che

l'esenzione IVA per i servizi postali si applica esclusivamente alle prestazioni che rispondono a un interesse pubblico universale, escludendo quelle di natura personalizzata che soddisfano specifiche esigenze di singoli utenti.

Il Contesto della Controversia: La questione è emersa da una controversia in Bulgaria, dove una società titolare di licenza per il servizio postale universale aveva applicato l'esenzione IVA a prestazioni fornite a condizioni particolari (raccolta a domicilio, orari prestabiliti, prezzi negoziati).

Le Valutazioni della Corte di Giustizia UE: La Corte ha stabilito che l'esenzione IVA si applica solo alle prestazioni svolte dai "servizi pubblici postali" che perseguono un interesse pubblico, ovvero fornire servizi a costo ridotto per i bisogni essenziali della popolazione. L'esenzione è quindi limitata alle prestazioni che soddisfano tali bisogni, escludendo quelle con condizioni negoziate individualmente.

Se un servizio postale è offerto a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle approvate dall'autorità nazionale (es. per luoghi, orari o prezzi), **esso è escluso dall'esenzione IVA**, poiché tali condizioni indicano che la prestazione non è rivolta a tutti, ma mira a soddisfare esigenze particolari.

Conclusioni della Corte UE: In conclusione, la Corte ha statuito che la direttiva IVA osta all'esenzione per prestazioni di servizi postali che, pur fornite da un operatore universale, sono volte a soddisfare le esigenze particolari degli utenti e sono prestate a condizioni diverse e più favorevoli rispetto a quelle standard del servizio universale.

IVA: sulle cure domiciliari l'esenzione IVA si applica solo ai professionisti sanitari, non per gli operatori socio-sanitari (OSS)

Rif.: Agenzia delle entrate, Risposte ad interpello n. 163/E/2025 del 19.06.2025

Con la Risposta n. 163/2025, l'Agenzia delle Entrate ha operato una netta distinzione sul trattamento IVA per le cure domiciliari: i servizi resi da professionisti sanitari abilitati sono esenti, mentre quelli effettuati da Operatori Socio-Sanitari (OSS) sono imponibili.

Il contesto della richiesta

Una Fondazione non profit ha chiesto il corretto regime IVA da applicare ai servizi di cure domiciliari, che includono sia interventi di professionisti sanitari (medici, infermieri, ecc.) sia prestazioni di cura alla persona fornite da OSS.

L'analisi e le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate

1. Prestazioni di professionisti sanitari (Medici, Infermieri, etc.): Per queste prestazioni, l'Agenzia ha confermato l'applicabilità del regime di esenzione IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 18) del Decreto IVA. L'esenzione si applica in presenza del requisito oggettivo (scopo di tutela della salute) e soggettivo (prestazione resa da un professionista sanitario abilitato), indipendentemente dalla forma giuridica del fornitore.
2. Prestazioni degli Operatori Socio-Sanitari (OSS): Per i servizi resi dagli OSS, l'Agenzia ha escluso entrambi i regimi di esenzione:
 - Esclusione dell'esenzione ex n. 18): L'OSS è un "operatore di interesse sanitario" e non una professione sanitaria, mancando di autonomia professionale e dell'obbligo di iscrizione a un albo.
 - **Esclusione dell'esenzione ex n. 27-ter):** Questa norma riguarda prestazioni socio-sanitarie rese da enti con finalità di assistenza sociale. L'Agenzia ha ritenuto che l'attività della Fondazione mantenesse una natura prettamente sanitaria.

In conclusione, l'Agenzia ha stabilito che:

- Le prestazioni rese da professionisti sanitari abilitati sono **esenti da IVA**.
- Le prestazioni rese dagli OSS devono essere assoggettate ad **IVA con aliquota ordinaria**.

IVA: i contributi pubblici a una fondazione se non sono corrispettivi di conseguenza sono fuori campo IVA

Rif.: Agenzia delle entrate, Risposta ad interpello n. 164/E/2025 del 19.06.2025

Con la Risposta n. 164/2025, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che i contributi erogati da un ente pubblico a una fondazione **sono esclusi dal campo di applicazione dell'IVA qualora non sussista un rapporto di scambio diretto**, ovvero una controprestazione specifica.

Il caso: Un Ente Parco, socio di una Fondazione istituita per legge, eroga contributi per il funzionamento e per finanziare specifiche attività della Fondazione stessa. L'ente ha precisato che tali contributi sono stabiliti unilateralmente e non hanno natura di corrispettivo per un servizio ricevuto, ma sono destinati a sostenere le attività istituzionali della Fondazione a vantaggio della collettività.

Il parere dell'Agenzia delle Entrate: L'Agenzia ha confermato la soluzione proposta dall'ente. Il punto centrale è il presupposto oggettivo dell'imposta: l'IVA si applica solo alle operazioni "a titolo oneroso", ovvero quando esiste un nesso diretto tra il servizio reso e il compenso ricevuto (rapporto sinallagmatico). Un contributo è rilevante ai fini IVA solo se erogato a fronte di un obbligo "di dare, fare, non fare o permettere".

Nel caso specifico, i contributi sono erogati ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990, che disciplina la concessione di vantaggi economici e che per loro natura non assumono carattere di corrispettivo. Lo statuto e le convenzioni chiariscono che le somme sono versate per coprire le spese di funzionamento e non sono connesse a rapporti sinallagmatici.

Conclusione: L'Agenzia ha concluso che i contributi erogati, essendo finalizzati unicamente a garantire l'operatività della Fondazione, **non hanno natura di corrispettivo e sono considerati irrilevanti ai fini IVA**.